COMUNE DI VILLETTE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza-ingiunzione N. 1/2020

-Rilevato che presso il Comune di Villette si sono svolte le elezioni amministrative il 26 maggio 2019;

-Richiamato art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011;

-Rilevato che il Comune di Villette ha redatto la relazione di fine mandato in data 25 marzo 2019, certificata dall'Organo di revisione in data 08 aprile 2019;

-Atteso che, detta Relazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 06 febbraio 2020 e contestualmente pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune;

-Acclarato che la relazione di cui sopra è stata pubblicata oltre il termine previsto dall'art.4 del D.Lgs. n.149 / 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

-Richiamata la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 28/2020/VSG con la quale la stessa, tra l'altro:

1. Accerta l'omessa tempestiva pubblicazione, da parte del Sindaco del Comune di Villette (VCO), della relazione di fine mandato prevista dall'art.4 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.149 sul sito internet istituzionale dell'Ente;
2. dispone che il Segretario Comunale del Comune di Villette (VCO), entro 30 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, comunichi a questa Sezione ed alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte le iniziative intraprese;

-Riscontrato che, la nota sopra indicata è stata recepita dal Comune di Villette al prot. 1172 del 10 aprile 2020;

-Rilevato per quanto sopra riportato che l'art. 4 del citato D.Lgs. n.149/2011 attribuisce al Sindaco la responsabilità per mancata pubblicazione nei termini di legge della relazione di fine mandato;

-Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4 del decreto legislativo n.149 del 2011, come modificato dall'art.11 del decreto legge n. 16 del 2014: "[l]*a relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco*"

-Atteso che il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria ai sensi del comma 6 del suindicato art 4 del d.lgs. n. 149 del 2011;

-Richiamata la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/2015/QMIG del 30 aprile 2015, la quale ha rilevato un mancato coordinamento tra il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 (così come modificato dal decreto legge n. 16 del 2014) ed il comma 6 del medesimo articolo: "*[l]a riduzione da novanta a sessanta giorni prima della scadenza del mandato del termine ultimo per la redazione della relazione di fine mandato comporta, quindi, l'impossibilità di calcolare la riduzione dell'indennità di mandato sulla base delle tre 'successive' mensilità e potrebbe, di fatto, tradursi in un'obbligata riduzione del regime sanzionatorio alle due mensilità successive*".

-Dato atto che, per quanto suesposto, si ritiene di commisurare la sanzione amministrativa in euro 581,01 pari alla metà dell'indennità di carica del Sindaco di Villette fino al 26 maggio 2019, Sig. Adorna Pierangelo, relativa a due mensilità;

SI ORDINA

Al Sig. Adorna Pierangelo, nato a Re (NO) il 19 novembre 1954 e residente a Villette (VB) in Via Pidò n. 8, in qualità di Sindaco del Comune di Villette, il pagamento della somma di euro 581,01 quale sanzione per la violazione dell'art.4, comma 6, del D.Lgs. n.149/2011;

SI INGIUNGE

Allo stesso, di versare, entro trenta giorni dalla data di notificazione del presente atto, l'importo complessivo di euro 581,01, quale somma necessaria per la violazione amministrativa commessa, tramite versamento in un'unica soluzione sul conto della Tesoreria Comunale Banca Popolare di Novara, gruppo Banco BPM, Agenzia di Santa Maria Maggiore, IBAN: IT 91 B 05034 45650 000000089070, indicando nella causale: "oblazione ordinanza/ingiunzione N. 1/2020 del 24 aprile 2020";

Ai sensi dell'art. 22, legge n.689/1981, avverso il presente atto è ammessa opposizione tramite ricorso al quale è allegata l'ordinanza notificata davanti al Giudice di Pace/Tribunale, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di notificazione del presente atto;

L'opposizione ordinariamente non sospende l'esercizio del provvedimento opposto;

Decorso infruttuosamente il termine fissato per il pagamento e fatta salva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento oggetto di ricorso, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della citata legge 24.11.1981 n.689;

È fatto obbligo di comunicare allo scrivente ufficio l'avvenuto pagamento, entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto, fornendo la relativa prova;

SI DISPONE

- La notifica del presente provvedimento a:

  Adorna Pierangelo, nato a Re (NO) il 19 novembre 1954 e residente a Villette (VB) in Via Pidò n. 8;

- La pubblicazione della presente ordinanza-ingiunzione sul sito istituzionale dell'ente.

Villette, 24 aprile 2020

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella